

**CAMPER CLUB LA GRANDA**  
**[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)**  
**[beppe@cnnnet.it](mailto:beppe@cnnnet.it)**

**CIRCOLAZIONE E SOSTA DI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE  
INVALIDE  
CIRCOLARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE**

**Ordine di Servizio 24/C**

Firenze, 05/02/2004  
**Alla Vicecomandante  
Ai Coordinatori d'area  
A tutti gli appartenenti al Corpo.**

**Loro sedi**

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'OdS n. 186/c/2001 in materia di  
circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone invalide.**

In relazione all'OdS di cui all'oggetto, a seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di appartenenti al Corpo si ritiene opportuno fornire le seguenti delucidazioni.

In materia di violazioni relative alla sosta come è noto ai sensi degli artt. 354 c. 4° – 355 c. 5° Reg. CdS la rimozione o il blocco dei veicoli al servizio di persone invalide muniti dello specifico contrassegno di cui agli artt. 188 CdS e 11 e 12 DPR n. 503/1996 è vietata in modo assoluto.

Per quanto riguarda la possibilità di elevare verbale di violazione bisogna distinguere inanzitutto il caso di violazioni relative alla sosta imposte direttamente dalla legge (es. artt.157, 158 etc). In questi casi si dovrà

procedere alla verbalizzazione dell'infrazione, limitandosi ovviamente alla sola sanzione pecuniaria in conseguenza di quanto detto sopra.

In caso di divieti o limitazioni alla sosta imposte con ordinanza dell'ente proprietario della strada e relativa segnaletica regolarmente apposta, ai sensi dell'art. 12 DPR n. 503/1996 si dovrà procedere alla verbalizzazione dell'infrazione solo qualora il veicolo costituisca grave intralcio al traffico (procedendo nel caso allo spostamento del veicolo solo in casi eccezionali e motivati e mai si ripete alla sua rimozione). Si specifica che in caso di pulizia strade non si ritiene sussistente il grave intralcio con le conseguenze suddette se non in casi assolutamente eccezionali.

Si ritiene che rientrino nei casi di grave intralcio al traffico in cui operare come sopra tutti i casi in cui l'ente proprietario della strada abbia stabilito nella propria ordinanza e nella relativa cartellazione la sanzione accessoria della rimozione del veicolo (ordinanze con cartellazione fissa o anche temporanea per lavori o traslochi o spazi riservati di qualsiasi tipo).

Per ogni altra disposizione in materia si continua a fare riferimento all'OdS n. 186/c/2001 di cui il presente costituisce integrazione.

**Comando Polizia Municipale di Firenze**